

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Osservazioni di ISPRA

Sommario

RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE.....	2
Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa	2
RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE.....	3
Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa	3
OSSERVATORI AMBIENTALI GRANDI OPERE	4
Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa	4
RISCHIO IDROGEOLOGICO	5
Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa	5
BONIFICHE	6
Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa	6
BONIFICHE	8
Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa	8
BONIFICHE	9
Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa	9
BONIFICHE	10
Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa	10
RISCHIO IDROGEOLOGICO	11
Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa	11
VALUTAZIONI AMBIENTALI – VIA VAS	12
Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa	12

RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Articolo

35

Comma

1 lett. a) e b)

Testo del DL oggetto di osservazione ovvero di proposta di riformulazione o integrazione

eliminare la lettera a) e modificare la lett. b) come segue "al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole "atti autorizzatori rilasciati" sopprimere "nonché alle condizioni di cui al comma1"

Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa

Si richiede l'eliminazione della lett. a) in quanto la partecipazione dell'ARPA territorialmente competente è già prevista dall'art. 208, comma 5 del d.lgs.n. 152/2006 che prevede la facoltà per l'Autorità competente di avvalersi dell'ARPA per l'istruttoria tecnica. Con riferimento alla lett. b) si chiede di sopprimere le parole "nonché alle condizioni di cui al comma1" in quanto tale controllo viene effettuato dall'autorità competente in fase istruttoria, anche con il contributo dell'ARPA qualora richiesto. Tali proposte sono finalizzate a semplificare il procedimento amministrativo. Si rileva che ISPRA e le ARPA/APPA appartengono al SNPA istituito con L. 132/2016, pertanto non appare opportuno rimettere alla facoltà di scelta dell'autorità competente il ricorso all'Istituto o all'agenzia regionale che peraltro può essere chiamata ad esprimersi nell'ambito dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 5 dell'art. 208. Si deve altresì osservare che alla luce dei compiti attribuiti al SNPA le attività di supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti a livello locale sono di regola svolti dalle Agenzie territorialmente competenti, mentre ISPRA garantisce il supporto nei procedimenti di carattere nazionale. Infine, si segnala che i nuovi compiti per SNPA descritti alla lettera a) comportano un ulteriore impegno sia in termini di risorse umane da dedicare, che in termini economici a fronte della clausola di invarianza di spesa prevista.

RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Articolo

36

Comma

comma 1 lettera h)

Testo del DL oggetto di osservazione ovvero di proposta di riformulazione o integrazione

sostituire le parole "Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica." con le seguenti parole "le Province comunicano al catasto dei rifiuti elementi identificativi previsti dal comma 9 dell'art. 214 delle imprese che effettuano la comunicazione"

Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa

Gli artt 208, 209, 211, 214 stabiliscono che le autorità competenti comunichino le informazioni relative agli atti autorizzatori e alle comunicazioni di inizio attività all'ISPRA attraverso il catasto. Si ritiene pertanto utile che anche questa comunicazione venga effettuata con lo stesso criterio. Si osserva che la frammentazione delle banche dati che produce una duplicazione degli oneri a carico dei soggetti obbligati è in contrasto con l'esigenza di semplificazione e produce una diminuzione del livello informativo complessivo in quanto ISPRA non potrebbe più disporre della banca dati completa.

OSSERVATORI AMBIENTALI GRANDI OPERE

Articolo

26

Comma

1 b

Testo del DL oggetto di osservazione ovvero di proposta di riformulazione o integrazione

Inserire, dopo il testo "b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni;"

il seguente testo

"nell'ottica di semplificare ed omogeneizzare a livello nazionale il controllo ed il monitoraggio delle opere di competenza statale particolarmente rilevanti, negli Osservatori Ambientali costituiti a partire dall'entrata in vigore della Legge 132/2016 istitutiva dell'SNPA e in quelli di futura costituzione, si dovrà prevedere la partecipazione di almeno un rappresentante designato da ISPRA"

Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa

Riportare la motivazione della proposta di riformulazione o integrazione ovvero l'eventuale osservazione sul testo segnalato al punto precedente

Tra i compiti assegnati al Sistema nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA) dalla Legge 132/2016 rientra l'"attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti" (lettera l, comma 1, art.3 della L132/2016).

La Legge 132/2016, all'art. 6, stabilisce inoltre che ISPRA ha delle funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dell'SNPA finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema stesso.

Attualmente il coinvolgimento di ISPRA e dall'SNPA negli Osservatori Ambientali istituiti anche recentemente e successivamente all'entrata in vigore della L. 132/2016, è fortemente disomogeneo; ciò non garantisce una omogenea applicazione delle procedure, delle metodiche, delle verifiche, dei controlli e provoca dei rallentamenti.

L'emendamento proposto si pone nell'ottica di omogeneizzare, semplificare ed accelerare le prestazioni ambientali in carico agli Osservatori e di rafforzare i monitoraggi ed i controlli sulle grandi opere infrastrutturali.

RISCHIO IDROGEOLOGICO

Articolo

Art. 37

Comma

1

Testo del DL oggetto di osservazione ovvero di proposta di riformulazione o integrazione

Con riferimento al testo "... delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui..."

eliminare le parole "e di frana" e sostituire le parole "e siano condotti" con le parole "e questo risulti esplicitamente attestato negli elaborati di progetto";

Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa

Riportare la motivazione della proposta di riformulazione o integrazione ovvero l'eventuale osservazione sul testo segnalato al punto precedente

La definizione normativa consolidata di "rischio idrogeologico" è comprensiva anche del "rischio di frana", pertanto il richiamo è ridondante e potrebbe dar luogo ad errate interpretazioni.

Le parole "e siano condotti" non sembrano avere un senso compiuto nella formulazione attuale e si ritengono verosimilmente un refuso.

Appare opportuno specificare che l'assenza di modifiche allo stato dei luoghi (presupposto delle esenzioni disposte dalla norma) debba risultare dalla documentazione tecnica dell'intervento, evitando in tal modo utilizzi arbitrari della norma ma anche che detta formulazione generica e astratta possa, paradossalmente, limitarne l'applicazione per atteggiamenti di cosiddetta "burocrazia difensiva" che, in assenza di riferimenti chiari, possono indurre alla richiesta "comunque" delle autorizzazioni previste.

BONIFICHE

Articolo

37

Comma

1, lettera b

Testo del DL oggetto di osservazione ovvero di proposta di riformulazione o integrazione

...

b) all'articolo 242:

...

4) Dopo il comma 13bis inserire il comma 14 "Qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale e/o antropica, le concentrazioni rilevate superino le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia, entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo. È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte ai valori di fondo".


Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa

Scopo dell'emendamento è la semplificazione dei procedimenti per la definizione dei valori di fondo. Il procedimento è mutuato dal D.P.R. 120/2017 articolo 11, nel rispetto dell'articolo 240 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/06, con l'introduzione del concetto di compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con il contesto geologico, idrogeologico e antropico, al fine di superare le difficoltà operative riscontrate nei procedimenti per la definizione dei valori di fondo. In particolare la procedura attuale è complessa sotto il profilo tecnico (in termini di numero di campioni e di relative valutazioni), di difficile realizzazione e validazione. Il concetto di valutazione della "compatibilità geologica" viene già utilizzato in alcune regioni con emanazione di normativa regionale specifica (es. Liguria, Lazio). Lo scopo della proposta è quello di ottimizzare l'utilizzo dei dati già disponibili alla pubblica amministrazione in quelle situazioni in cui l'agenzia



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

di protezione ambientale ha gli elementi sufficienti per dichiarare i valori riscontrati nel sito compatibili con i valori di fondo.

BONIFICHE

Articolo

37

Comma

1, lettera b

Testo del DL oggetto di osservazione ovvero di proposta di riformulazione o integrazione

...

c) all'articolo 242-ter:

...

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. È fatta comunque salva la facoltà dell'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche ed antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tal caso le concentrazioni riscontrate nel sito saranno ricondotte al fondo."

Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa

Il concetto di valutazione della "compatibilità geologica" viene già utilizzato in alcune regioni con emanazione di normativa regionale specifica (es. Liguria, Lazio). Lo scopo della proposta è quello di ottimizzare l'utilizzo dei dati già disponibili alla pubblica amministrazione in quelle situazioni in cui l'agenzia di protezione ambientale ha gli elementi sufficienti per dichiarare i valori riscontrati nel sito compatibili con i valori di fondo.

BONIFICHE

Articolo

37

Comma

1, lettera g, punto 3

Testo del DL oggetto di osservazione ovvero di proposta di riformulazione o integrazione

...

g) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modifiche:

3) al comma 4, dopo è aggiunto in fine il seguente periodo: "A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al ~~Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa)~~ Ministero della Transizione Ecologica. Qualora il Ministero della Transizione Ecologica ~~Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente~~ accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo provvedimento ~~Sistema nazionale.~~";

ELIMINARE Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa

La natura del SNPA, attesa la sua carenza di personalità giuridica di diritto pubblico, non consente, anzi esclude, l'assunzione di obblighi e di responsabilità direttamente in capo a quest'ultimo. Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente non può pertanto emanare i provvedimenti previsti dall'emendamento.

Inoltre, l'emanazione di provvedimenti di divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni da parte di SNPA non risulta coerente con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 252 che individua quale autorità competente per i SIN il MiTE.

BONIFICHE

Articolo

37

Comma

1, lettera g, punto 8

Testo del DL oggetto di osservazione ovvero di proposta di riformulazione o integrazione

...

g) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modifiche:

8) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto sanitario nazionale Ministero della Transizione Ecologica che si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.";

ELIMINARE Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa

La natura del SNPA, attesa la sua carenza di personalità giuridica di diritto pubblico, non consente, anzi esclude, l'assunzione di obblighi e di responsabilità direttamente in capo a quest'ultimo. Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente non può pertanto emanare i provvedimenti previsti dall'emendamento.

Inoltre, l'emanazione di pronunciamenti da parte di SNPA ad esito di istruttorie tecniche non risulta coerente con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 252 che individua quale autorità competente per i SIN il MiTE.

RISCHIO IDROGEOLOGICO

Articolo

37

Comma

2

Testo del DL oggetto di osservazione ovvero di proposta di riformulazione o integrazione

Con riferimento al testo "...per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica..."

sostituire le parole "e di frana," con "qualora eseguiti " ed inserire "e questo risulti esplicitamente attestato negli elaborati di progetto" dopo le parole "ingegneria naturalistica".

Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa

La definizione normativa consolidata di "rischio idrogeologico" è comprensiva anche del "rischio di frana", pertanto il richiamo è ridondante e potrebbe dar luogo ad errate interpretazioni. (N.B. come in proposta comma 1)

L'aggiunta di "qualora eseguiti" appare necessario per rendere compiuto ed esplicito il senso della frase.

Appare opportuno specificare che l'impiego dell'ingegneria naturalistica (presupposto delle esenzioni disposte dalla norma) debba risultare dalla documentazione tecnica dell'intervento, evitando in tal modo utilizzi arbitrari della norma ma anche che detta formulazione generica e astratta possa, paradossalmente, limitarne l'applicazione per atteggiamenti di cosiddetta "burocrazia difensiva" che, in assenza di riferimenti chiari, possono indurre alla richiesta "comunque" delle autorizzazioni previste. (N.B. come in proposta comma 1)

VALUTAZIONI AMBIENTALI – VIA VAS

Articolo

4

Comma

2-quater

Testo del DL oggetto di osservazione ovvero di proposta di riformulazione o integrazione

In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 2-bis dell'articolo 8, del direttore generale del ministero della transizione ecologica nonché del direttore generale competente del ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni;

Osservazione ovvero motivazione di proposta emendativa

Riportare la motivazione della proposta di riformulazione o integrazione ovvero l'eventuale osservazione sul testo segnalato al punto precedente

Tale norma ha un forte impatto su ISPRA.

ISPRA elabora relazioni istruttorie a supporto della Commissione e non pareri.

Nel caso di poteri sostitutivi il ruolo dell'Istituto cambia radicalmente dovendo formulare un parere.

Nel caso in cui ISPRA si sia già occupata della relazione istruttoria, il parere sarebbe formulato dagli stessi soggetti oppure è più opportuno che si istituisca un diverso team di persone.

Nel caso in cui l'Istituto non si è espresso durante l'iter istruttorio i 30 gg per la formulazione del parere non sono realisticamente insufficienti.